CAMERA DEI DEPUTATI N. **4607**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALBERTI, PESCO, VILLAROSA

Misure straordinarie in materia di sofferenze bancarie

Presentata il 28 luglio 2017

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Le sofferenze bancarie rappresentano un pregiudizio per la stabilità del sistema bancario e finanziario e per tale motivo risulta opportuno assumere misure straordinarie per la loro gestione e soprattutto per il rilancio del sistema economico e produttivo nazionale.

Attualmente la stima dei crediti deteriorati detenuti dalle banche italiane è pari a circa 200 miliardi di euro. Queste sofferenze sono riferite a crediti erogati prima della crisi finanziaria scoppiata nel 2008 ed è quindi ragionevole aspettarsi un aumento importante di questo valore, fino a 350-360 miliardi, considerando le sofferenze degli anni successivi. La situazione non è più sostenibile.

Nel marzo 2017 la Banca Centrale Europea (BCE) ha pubblicato le « Linee guida per le banche su crediti deteriorati » col fine ultimo di giungere a una riduzione del portafoglio di NPL (*non performing loans*) di ciascuna banca. La BCE ha quindi riconosciuto nelle sofferenze bancarie un rischio reale e concreto per l'economia reale e quindi non solo per il sistema creditizio soggetto a stringenti vincoli di bilancio, redditività e capitale.

La proposta di legge si inserisce proprio in questo contesto ponendosi l'obiettivo di ridurre i crediti deteriorati, prevedendo una via privilegiata per il debitore in sofferenza per il riscatto del proprio debito a un valore favorevole.

La proposta istituisce di fatto un « diritto di prelazione » per il debitore grazie al quale potrà estinguere, in un'unica soluzione o mediante un piano di ammortamento, la propria posizione debitoria al valore di iscrizione a bilancio della sofferenza prima che questa venga « svenduta » al mercato. Questa misura è da considerarsi straordinaria e non più ripetibile per-

tanto limitata ai soli crediti in sofferenza al 31 dicembre del 2016.

Il passaggio fondamentale consiste nella comunicazione che la banca e tutti gli enti creditizi sono tenuti ad effettuare, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, a favore dei loro debitori con la quale vengono informati del valore netto del proprio debito iscritto a bilancio. Entro i successivi trenta giorni, il debitore ha facoltà di avanzare una richiesta di transazione stragiudiziale per il pagamento di quanto dovuto.

Se l'offerta del debitore risulta pari al valore netto iscritto a bilancio, il creditore è tenuto ad accettare tale offerta accedendo al tempo stesso ad un super-regime fiscale di favore relativo alle perdite connesse alla svalutazione del medesimo credito.

In particolare, qualora l'accordo transattivo si perfezioni, le maggiori perdite sono interamente deducibili con una maggiorazione del 20 per cento, in quote costanti a partire dall'esercizio in cui sono registrate e nei quattro successivi. Di contro, qualora il creditore rifiuti l'accordo transattivo, le eventuali svalutazioni e perdite registrate nei quattro anni successivi sui relativi crediti non saranno fiscalmente deducibili.

Qualora invece l'offerta del debitore fosse inferiore al valore netto di bilancio e tale credito venga ceduto a terzi, non saranno fiscalmente deducibili le perdite relative alla differenza tra il valore proposto dal debitore e l'eventuale minor prezzo di realizzo del credito ceduto. In altri termini, la proposta di legge vuole incentivare le banche ad accettare l'offerta del debitore scoraggiando la cessione ai cosiddetti « fondi avvoltoio » dei crediti deteriorati.

La proposta di legge prevede inoltre l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie pari ad un minimo di 300.000 euro fino a un massimo del 10 per cento del fatturato per i creditori che non ottemperino in tutto o in parte all'offerta avanzata dal debitore secondo l'articolo 2 o che comunichino un'informazione non veritiera rispetto al valore del credito iscritto a bilancio. Inoltre una volta perfezionato l'accordo transattivo è vietata la cessione a terzi del credito transatto con il debitore a valori inferiori al valore netto iscritto a bilancio al 31 dicembre 2016.

In caso di mancato pagamento di quanto dovuto ovvero di quanto stabilito dall'accordo transattivo entro sessanta giorni dalle singole scadenze, l'accordo decade e il creditore ha diritto a pretendere l'intero importo del debito originario dovuto. Fatto salvo l'obbligo di comunicazione da parte della banca, nel caso in cui questa intenda, in qualunque momento, procedere alla cessione a terzi di crediti in sofferenza iscritti a bilancio al 31 dicembre 2016. La banca è tenuta a informare il debitore comunicando il valore di cessione del credito. Il debitore ha novanta giorni di tempo dalla comunicazione per avanzare una propria offerta di pagamento che deve essere comunque presa in considerazione dal creditore, instaurando così un contraddittorio tra le parti. Il creditore è altresì tenuto ad accettare tale proposta se il valore dell'offerta coincide con il valore di cessione a terzi.

Infine è prevista la cancellazione automatica del debitore dalla Centrale dei rischi detenuta dalla Banca d'Italia, all'avvenuto pagamento del debito così come definito dalla presente proposta di legge. L'uscita dal « servizio di centralizzazione dei rischi creditizi » gestito da Banca d'Italia, è una vera e propria boccata d'ossigeno per tante imprese che hanno visto chiudersi progressivamente i « rubinetti » del credito inasprita dalla perdurante crisi economica e di scarsa crescita. La segnalazione alla Centrale dei rischi, ancorché nata con il nobile obiettivo di tutelare il sistema bancario, si è rivelata invece un vero e proprio vortice depressivo che ha portato e sta portando tante imprese al fallimento. Essere iscritto in quel registro significa essere bollato come « cattivo pagatore » e le banche tenute a consultare quel registro prima di erogare credito, spesso non solo negano il prestito ma talvolta pretendono il rientro dei crediti già erogati. Il tutto a scapito delle imprese che proprio in questo periodo di non-crescita necessitano di tutto il

supporto per poter tornare a essere competitive in un mercato sempre più ostile.

L'articolo 1 della presente proposta di legge definisce l'ambito di applicazione.

L'articolo 2 reca disposizioni in materia di transazione stragiudiziale con i soggetti autorizzati all'esercizio del credito.

L'articolo 3 reca le sanzioni.

L'articolo 4 disciplina la gestione delle sofferenze bancarie attinenti ai crediti ipotecari.

L'articolo 5 reca disposizioni in materia fiscale.

L'articolo 6 sancisce il divieto di cessione dei crediti.

L'articolo 7 stabilisce le sanzioni a carico del debitore.

L'articolo 8 reca disposizioni in materia di obbligo di informazione sulla cessione e in materia di diritto di prelazione.

L'articolo 9 reca disposizioni in materia di cancellazione dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Ambito di applicazione e definizioni).

1. Ai fini della presente legge sono considerate posizioni in sofferenza i rapporti giuridici tra banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominato « testo unico bancario », soggetti autorizzati in base alla normativa vigente all'esercizio del credito, comprese le società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, e agenzie di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di seguito complessivamente denominati « soggetti autorizzati all'esercizio del credito », e i loro debitori, quando siano classificati come crediti in sofferenza secondo le vigenti disposizioni della Banca d'Italia e risultino tali al 31 dicembre 2016 presso la Centrale dei rischi tenuta dalla Banca d'Italia, di seguito denominati « debitori ».

ART. 2.

(Transazione stragiudiziale).

1. I soggetti autorizzati all'esercizio del credito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, informano i debitori del valore netto del credito di cui all'articolo 1 iscritto in bilancio alla medesima data. Entro trenta giorni dalla comunicazione, il debitore può proporre al soggetto autorizzato all'esercizio del credito una transazione stragiudiziale per il pagamento a saldo e stralcio della somma dovuta, in base a un piano di ammortamento concordato tra le parti, per un importo non superiore al valore netto di bilancio di ciascuna esposizione, come risultante dal bilancio al 31 dicembre 2016.

I soggetti autorizzati all'esercizio del credito non possono rifiutare la proposta transattiva se l'importo offerto in pagamento dal debitore è pari al valore netto di bilancio di ciascun credito.

2. L'atto di transazione deve avere forma scritta a pena di nullità e deve prevedere la rinuncia del creditore al maggior credito e alle garanzie personali e reali costituite sui beni del debitore o di terzi garanti, con efficacia a decorrere dalla data dell'ultimo effettivo pagamento a saldo previsto dall'accordo transattivo. Il credito oggetto della transazione rimane iscritto nella Centrale dei rischi tenuta dalla Banca d'Italia solo per la parte rideterminata contrattualmente. L'atto di transazione è esente dalle imposte di bollo e di registro.

3. Gli oneri per l'eventuale cancellazione di ipoteche sono a carico del soggetto autorizzato all'esercizio del credito.

4. Al debitore non è consentito, senza l'accordo scritto del creditore, di effettuare atti dispositivi del proprio patrimonio immobiliare detenuto alla data della richiesta di cui al comma 1 fino al momento in cui non ha ultimato i pagamenti previsti nell'accordo transattivo di cui allo stesso comma 1.

5. Qualora il debitore sia un'impresa, alle riduzioni dei debiti proposte ai sensi della presente legge si applicano le esclusioni di cui all'articolo 88, comma 4-*ter*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. L'eventuale procedura esecutiva conseguente al mancato rispetto dei termini dell'accordo transattivo è disposta sul valore del credito residuo del nuovo piano di ammortamento concordato sulla base del valore netto del credito iscritto in bilancio del soggetto autorizzato all'esercizio del credito.

ART. 3.

(Sanzioni a carico dei soggetti autorizzati all'esercizio del credito).

1. Qualora il soggetto autorizzato all'esercizio del credito non ottemperi alla richiesta avanzata dal debitore ai sensi del

comma 2 dell'articolo 2 ovvero lo faccia in ritardo rispetto al termine ivi indicato ovvero fornisca un'informazione non veritiera rispetto al dato di bilancio approvato, allo stesso si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a un minimo di 300.000 euro fino a un massimo del 10 per cento del fatturato.

ART. 4.

(Crediti ipotecari).

1. Per i crediti ipotecari classificati come crediti in sofferenza al 31 dicembre 2016 per i quali era originariamente previsto un pagamento rateale con durata non inferiore a tre anni, il soggetto autorizzato all'esercizio del credito e il debitore, in alternativa alla transazione con pagamento in un'unica soluzione a saldo e stralcio, possono concordare il ripristino non novativo del contratto di finanziamento ipotecario con rateizzazione concordata non superiore a venti anni, limitando il debito residuo in linea capitale a una somma non superiore al valore netto di bilancio di tale credito al 31 dicembre 2016. Il ripristino del contratto di finanziamento ai sensi del presente comma comporta l'applicazione obbligatoria, secondo i diversi casi e sempre che il creditore non vi rinunci espressamente, di quanto previsto dagli articoli 48-*bis* e 120-*quinquiesdecies* del testo unico bancario. Si applicano comunque gli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

ART. 5.

(Disposizioni in materia fiscale).

1. Qualora il soggetto autorizzato all'esercizio del credito non aderisca alla proposta del debitore di formalizzare la transazione ai sensi degli articoli 2 e 4, le eventuali svalutazioni e perdite registrate nei quattro anni successivi sui relativi crediti non sono fiscalmente deducibili.

2. In ogni caso, qualora il credito oggetto della proposta di transazione rifiutata sia ceduto a terzi, non sono fiscalmente

deducibili le perdite commisurate alla differenza tra il valore proposto dal debitore e l'eventuale minor prezzo di cessione realizzato sul relativo credito ceduto.

3. Le maggiori perdite dei soggetti autorizzati all'esercizio del credito conseguenti alla formalizzazione degli accordi transattivi di cui agli articoli 2 e 4 sono interamente deducibili ai fini fiscali nell'esercizio in cui sono state registrate, con una maggiorazione del 20 per cento da dedurre in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro esercizi successivi.

ART. 6.

(Divieto di cessione).

1. I crediti per i quali è stata proposta dal debitore ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito una transazione ai sensi degli articoli 2 e 4, per i tre anni successivi alla data della proposta di transazione, non possono essere ceduti a terzi a qualunque titolo per un importo inferiore al loro valore netto iscritto in bilancio al 31 dicembre 2016.

ART. 7.

(Sanzioni a carico dei debitori).

1. In tutti i casi in cui, nella vigenza di un accordo transattivo formalizzato tra il soggetto autorizzato all'esercizio del credito e il debitore ai sensi della presente legge, il debitore non provvede al pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalle singole scadenze previste dall'accordo transattivo o dal ripristinato finanziamento ipotecario, il soggetto autorizzato all'esercizio del credito ha diritto di pretendere l'intero importo del debito originariamente dovuto dal debitore. Non si applica in tal caso il divieto di cessione di cui all'articolo 6.

ART. 8.

(Obbligo di informazione sulla cessione e diritto di prelazione).

1. Qualora il soggetto autorizzato all'esercizio del credito intenda cedere a terzi,

in tutto o in parte, un credito considerato in sofferenza ai sensi dell'articolo 1, è tenuto a informarne per iscritto in tempo utile il debitore comunicandogli il prezzo di cessione concordato con il cessionario. Il debitore ha diritto di pagare al creditore cedente l'equivalente del prezzo comunicatogli entro novanta giorni dalla comunicazione del medesimo. Il pagamento così avvenuto libera il debitore da tutte le sue obbligazioni verso il creditore e tutte le garanzie cessano di avere efficacia.

ART. 9.

(Cancellazione dall'archivio della Centrale dei rischi della Banca d'Italia).

1. L'avvenuto pagamento del debito ai sensi della presente legge comporta l'automatica cancellazione della posizione di sofferenza del debitore iscritta nella Centrale dei rischi tenuta dalla Banca d'Italia.